



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it - amia.verona@pec.amiavr.it
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 – R.E.A. 261063 - Cap. Soc. int. vers. € 5.000.000,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEL RIFIUTO EER 20.01.08 (Rifiuti Biodegradabili di
cucine e mense)

PER LA DURATA DI TRE ANNI
(PROCEDURA APERTA ex art. 71, del D.Lgs.
36/2023)

CODICE INTERNO

GA-00289

CIG BD3C544561

CPV 90512000-9

IL R.U.P.
(Moreno Pensa)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti raccolti nel bacino di utenza di AMIA VERONA Spa con sede in Via Bartolomeo Avesani, 31 – 37135 Verona, classificati: CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) con le seguenti caratteristiche e quantità:

- Servizio di trasporto del rifiuto classificato CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense),

Il quantitativo del rifiuto nel triennio da trasportare è stimato in circa **30.000** tonnellate.

Costituisce oggetto dell'affidamento il servizio di trasporto del rifiuto avente codice EER 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense, per una quantità complessivamente presunta pari a 30.000 tonnellate nell'arco della durata contrattuale di 36 mesi, dall'impianto di AMIA Verona S.p.A. agli impianti di destinazione individuati dalla Stazione Appaltante.

In via ordinaria, il servizio di trasporto sarà effettuato con destinazione presso l'impianto di recupero di **Montello S.p.A., sito in Via Fabio Filzi n. 5 – 24060 Bergamo (BG)**, individuato quale **impianto principale di destinazione**.

Qualora l'impianto principale di Montello S.p.A. non sia temporaneamente in grado di ricevere il rifiuto, per cause riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a guasti, fermi impianto, interventi di manutenzione, calamità, eventi imprevedibili o altre situazioni di emergenza o necessità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tempo strettamente necessario al ripristino della piena operatività dell'impianto principale, l'esecuzione del servizio di trasporto verso uno o più impianti alternativi.

Gli impianti alternativi sono già individuati dalla Stazione Appaltante, secondo il seguente ordine di priorità, fatta salva la loro effettiva disponibilità e capacità di ricezione del rifiuto:

1. **BIOCICLO S.r.l.**, Via Gerra n. 17 – Castiglione delle Stiviere (MN);
2. **MAGIS AMBIENTE**, Via Matozze n. 95/A – 37132 Verona (VR);
3. **FERTITALIA S.r.l.**, Loc. Serragli – Villa Bartolomea (VR).

Per le destinazioni alternative sopra indicate, la Stazione Appaltante, in relazione alla specifica situazione di emergenza o necessità, richiederà all'Appaltatore una specifica quotazione economica per il servizio di trasporto, che dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del servizio.

La richiesta di quotazione potrà riguardare, in particolare, i minori o diversi oneri di trasporto derivanti dalla destinazione alternativa rispetto all'impianto principale, tenuto conto delle relative distanze e condizioni operative.

L'utilizzo degli impianti alternativi avrà carattere temporaneo ed eccezionale e sarà limitato al periodo strettamente necessario al superamento della situazione che abbia determinato l'indisponibilità dell'impianto principale, senza che ciò comporti alcun diritto dell'Appaltatore a pretese, indennizzi o compensi ulteriori rispetto a quelli espressamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Resta fermo che i quantitativi indicati nel presente articolo hanno carattere presunto e non garantito, essendo gli stessi soggetti alle effettive esigenze della Stazione Appaltante e alla produzione/disponibilità del rifiuto nel periodo di durata del servizio.

Per il mancato raggiungimento dei quantitativi massimi previsti dei rifiuti da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica, presso l'impianto di Montello SpA.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata presunta di 36 mesi comunque sino ad esaurimento del quantitativo indicato una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto.

AMIA Verona SpA, ove ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell'art.120 comma 11 del D.Lgs.36/2023, potrà procedere ad una proroga tecnica ai medesimi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
1	<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso Lotto unico CER 20.01.08 tonn.30.000 (€/ton.13,00 soggetto a ribasso, escluso costo della manodopera)</i>	€ 390.000,00
2	<i>Di cui oneri per la sicurezza da interferenza</i>	€ 0,00
3	<i>costo della manodopera €/ton 4,00</i>	€ 120.000,00
4	Totale importo dell'appalto	€ 510.000,00
5	<i>Quinto dell'importo contrattuale</i>	€ 102.000,00
6	<i>Proroga tecnica ex art.120 comma 11 del D.Lgs.36/2023 (6 mesi, eventuale)</i>	€ 79.000,00
7	Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	€ 691.000,00

ART. 4 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

La revisione dei corrispettivi potrà avvenire, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici (art. 60 D. Lgs. n. 36/2023), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in forza di applicazione in via analogica, gli indici sintetici contemplati dall'allegato II.2-bis per le prestazioni individuate dal Codice CPV 90512000-9 **servizi di trasporto di rifiuti urbani e domestici non pericolosi** (indice istat).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Amia Verona SpA può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.

L'appaltatrice dovrà inviare a mezzo mail (logistica@amiavr.it) copia del certificato di scarico con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico.

In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.

La copia del formulario anticipata via mail dovrà pervenire preferibilmente al produttore il giorno successivo allo scarico. La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 24 e 25.

ART. 6 – ORARIO DI CONFERIMENTO

Il prelievo del rifiuto differenziato da parte di Amia Verona spa viene effettuato su più turni lavorativi conseguentemente si richiede che l'orario di carico verso gli impianti sia il seguente:

tutti i giorni feriali compreso il sabato dalle 7,00 alle 17,00 orario continuato;

eventuali festivi a richiesta di Amia da concordare (senza oneri aggiuntivi).

ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio (solo in caso di appalto prestato in ambito esterno alla sede operativa dell'aggiudicataria)

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

ART. 9 - PAGAMENTI- TEMPI DI PAGAMENTO

La ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, entro il giorno 3 del mese successivo al servizio effettuato alla seguente mail logistica@amiavr.it; giovanni.pachera@amiavr.it, sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benestare da parte dell'appaltatrice.

Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.

A ciascuna pre-fattura dovrà essere allegato un report mensile dei conferimenti.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG BD3C544561. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile;

l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 114 del L.Gs.36/2023 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto della procedura di gara, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini indicati. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato E il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute negli Allegati Generici della Tender, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.Lgs. 36/23.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA il "POS" redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D. Lgs. 81/2008, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad AMIA Verona SpA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di AMIA Verona SpA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad AMIA Verona SpA o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di AMIA Verona SpA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da AMIA Verona SpA ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di AMIA Verona SpA, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 20 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo sull'orario di apertura	Art. 5	€/ora 100,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 6	€/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 21 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 22 in numero superiore a tre	Art. 5-6
Mancata presentazione al carico, non rispettando il programma settimanale Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.	vari

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 22 – RECESSO

Il recesso è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dell'affidatario non adeguatamente giustificato, la stazione appaltante, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della commessa.

In caso di recesso ingiustificato dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

ART. 25 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI, MODULI D'OFFERTA, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 26 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL CONTRATTO

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre, se specificatamente richiesta, la seguente documentazione:

- Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- Matricola INPS
- Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- Cauzione definitiva
- Documentazione relativa alla sicurezza
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è posta a carico dell'aggiudicatario ed è assolta, una tantum, al momento della stipula del contratto, secondo gli importi determinati dalla Tabella A dell'Allegato I.4, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo dovuta e trasmettere alla Stazione appaltante la relativa attestazione di pagamento entro il termine indicato dalla Stazione appaltante e, comunque, anteriormente alla stipulazione del contratto.

Il pagamento dell'imposta di bollo effettuato ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il versamento è effettuato con modalità telematica mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

L'importo dell'imposta di bollo dovrà essere determinato con riferimento all'importo massimo previsto dal contratto, al netto dell'IVA, tenendo conto, ove dovuto, dell'eventuale bollo già assolto nella fase precedente alla stipula secondo la disciplina ordinaria, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti si obbligano, a tale riguardo, a scambiarsi reciprocamente l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.

ART. 29 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 32 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.